



Il Ministro della Transizione Ecologica

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELLA CULTURA**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, e, in particolare, gli articoli 2 e 6;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale via e VAS (CTVIA) che prevede, tra l'altro, l'integrazione della Commissione stessa con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e, in particolare, il regime transitorio di cui all'articolo 23, in base al quale la valutazione di impatto ambientale oggetto del presente decreto resta disciplinata dalla previgente normativa;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Veneto, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale di ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, per il progetto "Strumento di pianificazione e ottimizzazione al 2030" dell'aeroporto di Treviso, presentata con nota n. 40277 del 20 aprile 2017, acquisita al protocollo n. 9741/DVA del 26 aprile 2017;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, avvenuta in data 21 aprile 2017 sui quotidiani "Corriere della Sera", "Corriere del Veneto" e "La Tribuna";

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza, le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

VISTA la pubblicazione degli annunci relativi al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione, avvenuta in data 31 marzo 2018 e 25 ottobre 2018 sui quotidiani "Corriere della Sera", "Corriere del Veneto" e "La Tribuna";

VISTE le osservazioni del pubblico e i pareri, considerati dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, riportati alle pagine 3 e 4 del parere n. 2978 del 29 marzo 2019;

PRESO ATTO delle controdeduzioni del proponente alle osservazioni, anch'esse considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

RITENUTO che gli interventi previsti rientrano tra le tipologie di opere di cui all'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, punto 10) "Opere relative a [...] aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza", previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017;

CONSIDERATO che il Piano prevede l'adeguamento infrastrutturale del sedime aeroportuale mediante la realizzazione di una nuova torre di controllo, gli adeguamenti delle aree "Runway End Safety Area" (RESA), la realizzazione di un nuovo deposito carburanti e di una nuova caserma dei vigili del fuoco, l'ampliamento terminal passeggeri ed interventi sulla viabilità e sulle aree di parcheggio;

CONSIDERATO che detti interventi hanno l'obiettivo di migliorare l'integrazione dello scalo con il territorio, risolvendo le attuali criticità della viabilità, di fornire maggior comfort ed una più ampia gamma di servizi all'utenza aeroportuale e di mantenere una struttura a basso impatto ambientale anche attraverso la limitazione degli scenari di crescita dei movimenti aerei;

CONSIDERATO che per l'attuazione delle opere del Piano di sviluppo aeroportuale (PSA) è previsto un tempo totale pari a circa 15 anni riconducibile a tre fasi:

- a) prima fase 2016-2020;
- b) seconda fase 2021-2025;
- c) terza fase 2026-2030;

CONSIDERATO che la ricognizione delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale, potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, ha evidenziato che entro un raggio di 20 km dall'infrastruttura sono presenti 17 siti Natura 2000 e che, in particolare, il sedime aeroportuale confina con il SIC IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest";

CONSIDERATO pertanto, che per tale sito è stato predisposto lo studio per la valutazione d'incidenza, secondo l'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 2299 del 9 dicembre 2014, contenente gli elementi di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha escluso la possibilità di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 2978 del 29 marzo 2019, assunto al prot. n. 8957/DVA del 8 aprile 2019;

VISTA la nota n. 11286/DVA del 6 maggio 2019 con cui l'allora Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS chiarimenti in merito al citato parere n. 2978, con particolare riferimento alle limitazioni sul numero dei movimenti poste con la condizione ambientale n. 1;

VISTA la nota n. 192302 del 16 maggio 2019, acquisita al prot. n. 12394/DVA del 16 maggio 2019, con cui la Regione Veneto ha anticipato le prescrizioni del parere positivo di compatibilità ambientale espresso dal Comitato tecnico VIA della Regione Veneto;

VISTA la nota n. 13035/DVA del 22 maggio 2019 con cui l'allora Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di coordinare i quadri prescrittivi del parere regionale e del citato parere di compatibilità ambientale n. 2978;

ACQUISITO il parere integrativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 3096 del 2 agosto 2019, assunto al prot. n. 20763/DVA del 6 agosto 2019, con il quale si è confermato il parere n. 2978 del 29 marzo 2019 aggiornandone il quadro prescrittivo, in recepimento di talune condizioni poste dal Comitato tecnico regionale, e fornito il chiarimento richiesto;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui alla nota n. 27127 dell'1 ottobre 2019, assunta al prot. n. 24980/DVA del 2 ottobre 2019;

VISTA la nota assunta al prot. n. 29104/DVA del 6 novembre 2019, con cui il Comitato per la riduzione dell'impatto ambientale dell'aeroporto di Treviso ha segnalato criticità relative agli interventi pianificati e ai contenuti dei due citati pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nn. 2978 e 3096;

VISTA la nota prot. n. 26538/UDCM del 27 novembre 2019 e la nota prot. n. 31275/DVA del 2 dicembre 2019 con cui la l'allora Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS un supplemento istruttorio sulle criticità segnalate dal predetto Comitato;

ACQUISITO il parere integrativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3392 dell'8 maggio 2020, assunto al prot. n. 35911/MATTM del 18 maggio 2020, con cui sono stati confermati i predetti pareri n. 2978 del 29 marzo 2019 e n. 3096 del 2 agosto 2019;

VISTA la nota del 17 agosto 2020, assunta al prot. n. 64941/MATTM del 19 agosto 2020, del Comitato per la riduzione dell'impatto ambientale dell'aeroporto di Treviso;

ACQUISITO il parere integrativo della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 22 del 10 novembre 2020, assunto al prot. n. 101253/MATTM del 3 dicembre 2020, con cui si è integrato il quadro della prescrizione n.10 contenuta nel parere n. 3096 del 2 agosto 2019 per estendere i contenuti dello studio ivi prescritto in capo al proponente alla valutazione di eventuali effetti sulla salute da inquinamento atmosferico, includendo anche specifici dati epidemiologici al fine di monitorare l'andamento degli stessi per poi adottare, se del caso, le misure correttive ai sensi dell'art. 28, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Regione Veneto;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 2978 del 29 marzo 2019, costituito da n. 70 pagine;
- b) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 3096 del 2 agosto 2019, costituito da n. 28 pagine;
- c) il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, n. 27127 dell'1 ottobre 2019, costituito da n. 6 pagine;
- d) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 3392 dell'8 maggio 2020, costituito da n. 10 pagine;
- e) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 22 del 10 novembre 2020, costituito da n. 5 pagine;

CONSIDERATA la rilevanza e la complessità degli interventi previsti e l'esigenza di verificare in maniera unitaria e coordinata l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui ai citati pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

RITENUTO pertanto di dover istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a suo carico, un Osservatorio ambientale finalizzato a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, del quale fanno parte le amministrazioni coinvolte nelle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni, indicate nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3096 del 2 agosto 2019, e gli enti territoriali competenti in materia ambientale;

CONSIDERATO che con nota n. 1912 dell'11 gennaio 2021, acquisita con prot. 1668/MATTM dell'11 gennaio 2021, il proponente ha dato assenso all'istituzione dell'Osservatorio ambientale ai fini della verifica dell'ottemperanza secondo le modalità indicate dalla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo con nota n. 106137/MATTM del 17 dicembre 2020, e ha chiesto, di fronte all'oggettiva indeterminatezza sui tempi della ripresa del settore e quindi del recupero del traffico registrato nella fase precedente la pandemia, di voler considerare la possibilità di costituire l'Osservatorio quando i valori di traffico si saranno attestati sugli scenari *ante operam*;

VALUTATO che tale richiesta possa essere accolta in ragione della particolare situazione di contrazione del traffico aereo verificatasi in conseguenza dell'emergenza sanitaria in essere;

VISTA la nota prot. 37564 del 23 dicembre 2020, acquisita con prot. n. 109892/MATTM del 29 dicembre 2020, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha rappresentato di dover conservare la titolarità quale ente vigilante delle condizioni ambientali da esso poste nel parere di competenza rimanendo al di fuori dell'Osservatorio;

VISTA la nota prot. 7367 del 21 dicembre 2020, acquisita con prot. n. 107664/MATTM del 21 dicembre 2020 con la quale l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha comunicato la disponibilità a partecipare all'Osservatorio ambientale;

VISTA la nota prot. 3031 del 22 dicembre 2020, acquisita con prot. n. 107862/MATTM del 22 dicembre 2020 con la quale l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha comunicato la disponibilità a partecipare all'Osservatorio ambientale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale comprendente l'istituzione dell'Osservatorio Ambientale;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale dello "Strumento di pianificazione e ottimizzazione al 2030" dell'aeroporto di Treviso, presentato da ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3096 del 2 agosto 2019, come integrato dal parere n. 22 del 10 novembre 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota n. 27127 dell'1 ottobre 2019. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, considerata la rilevanza dell'opera per natura, complessità,

ubicazione e dimensioni, acquisito l'assenso del proponente, istituisce un Osservatorio ambientale secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 agosto 2020, n. 175, con i compiti stabiliti nel medesimo decreto.

2. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3 in collaborazione con il Ministero della cultura.

3. L'Osservatorio Ambientale "Aeroporto di Treviso – Strumento di pianificazione e ottimizzazione al 2030", è composto dal Ministero della transizione ecologica, che lo presiede, con due rappresentanti e uno con funzioni di segretario, da un rappresentante della Regione Veneto, da un rappresentante dell'ARPA Veneto, da un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Treviso, di Quinto di Treviso e di Zero Branco, da un rappresentante dall'Autorità di Bacino e da un rappresentante dal Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

4. L'Osservatorio si coordina con la Commissione aeroportuale e la USSL di riferimento in relazione agli ambiti e ai temi di loro competenza.

5. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano il proponente ed il gestore aeroportuale, fatta eccezione per le attività deliberative.

6. La costituzione dell'Osservatorio ambientale è disposta con provvedimento della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, da emanare in tempi coerenti con quelli previsti per l'avvio delle verifiche di ottemperanza e, comunque, non più tardi di quando i valori di traffico dello scalo si saranno attestati sugli scenari *ante operam*.

7. L'Osservatorio tiene costantemente informato il Ministero della transizione ecologica circa l'avvio e gli esiti delle singole verifiche di ottemperanza nonché circa l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale.

8. Il Ministero della cultura svolge le verifiche di ottemperanza tramite gli uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.

9. L'Osservatorio ambientale e i suddetti uffici concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

10. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 9 non completino le attività di verifica nei termini prescritti, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

11. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste agli uffici del Ministero della cultura non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è notificato al proponente, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Commissione aeroportuale, all'ISPRA, all'ARPA Veneto, all'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali, al Parco Naturale Regionale del Fiume Sile alla USSL2 Marca Trevigiana, ai Comuni di Treviso, di Quinto di Treviso, di Zero Branco e alla Regione Veneto che ne cura la trasmissione alle altre amministrazioni interessate.

2. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo vigente *ratione temporis*, ENAC provvede alla pubblicazione del presente decreto per estratto nella Gazzetta Ufficiale, notiziandone il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo.

3. Il termine per la realizzazione del progetto è fissato al 31 dicembre 2030 decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

4. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 5, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'art. 5, comma 2. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini di decorrenza sono computati con le medesime modalità sopra descritte.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Roberto Cingolani



IL MINISTRO DELLA CULTURA

Dario Franceschini

